



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (DI MAIO)

(V. Stampato Camera n. 1766)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 aprile 2021

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 2021*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati,
fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Council of Europe Treaty Series – No. 220
Série des Traités du Conseil de l'Europe – n° 220

Council of Europe Convention
on Cinematographic Co-production
(revised)

Convention du Conseil de l'Europe
sur la coproduction cinématographique
(révisée)

Rotterdam, 30.I.2017

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other States Parties to the European Cultural Convention (ETS No. 18), signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its members in order, in particular, to safeguard and promote the ideals and principles which form their common heritage;

Considering that freedom of creation and freedom of expression constitute fundamental elements of these principles;

Considering that fostering the cultural diversity of the various European countries is one of the aims of the European Cultural Convention;

Having regard to the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (Paris, 20 October 2005), which recognises cultural diversity as a defining characteristic of humanity and strives to strengthen the creation, production, dissemination, distribution and enjoyment of cultural expressions;

Considering that cinematographic co-production, an instrument of creation and expression of cultural diversity on a global scale, should be reinforced;

Aware that film is an important means of cultural and artistic expression with an essential role in upholding the freedom of expression, diversity and creativity, as well as democratic citizenship;

Determined to develop these principles and recalling the recommendations of the Committee of Ministers to member States on the cinema and the audiovisual field, and particularly Recommendation Rec(86)3 on the promotion of audiovisual production in Europe and Recommendation CM/Rec(2009)7 on national film policies and the diversity of cultural expressions;

Acknowledging that Resolution Res(88)15 setting up a European Support Fund for the Co-production and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works "Eurimages" has been amended to allow the accession of non-member States;

Resolved to achieve these objectives thanks to a common effort to foster co-operation and define rules which adapt themselves to cinematographic co-productions as a whole;

Considering that the adoption of common rules tends to decrease restrictions and encourage co-operation in the field of cinematographic co-production;

Considering the technological, economic and financial evolution of the film industry since the opening for signature of the European Convention on Cinematographic Co-production (ETS No. 147) in 1992;

Believing that this development necessitates a revision of the 1992 Convention in order to ensure the continued relevance and effectiveness of this framework for cinematographic co-production;

Acknowledging that the present Convention is intended to replace the European Convention on Cinematographic Co-production,

Have agreed as follows:

Chapter I – General provisions

Article 1 – Aim of the Convention

The Parties to this Convention undertake to promote the development of international cinematographic co-production in accordance with the following provisions.

Article 2 – Scope

- 1 This Convention shall govern relations between the Parties in the field of multilateral co-productions originating in the territory of the Parties.
- 2 This Convention shall apply:
 - a to co-productions involving at least three co-producers, established in three different Parties to the Convention; and
 - b to co-productions involving at least three co-producers established in three different Parties to the Convention and one or more co-producers that are not established in such Parties. The total contribution of the co-producers who are not established in the Parties to the Convention may not, however, exceed 30% of the total cost of the production.

In all cases, this Convention shall only apply on condition that the work meets the definition of an officially co-produced cinematographic work as defined in Article 3, sub-paragraph c, below.

- 3 The provisions of bilateral agreements concluded between the Parties to this Convention shall continue to apply to bilateral co-productions.

In the case of multilateral co-productions, the provisions of this Convention shall override those of bilateral agreements between Parties to the Convention. The provisions concerning bilateral co-productions shall remain in force if they do not contravene the provisions of this Convention.

- 4 In the absence of any agreement governing bilateral co-production relations between two Parties to this Convention, the Convention shall also apply to bilateral co-productions, unless a reservation has been made by one of the Parties involved under the terms of Article 22.

Article 3 – Definitions

For the purposes of this Convention:

- a the term “cinematographic work” shall mean a work of any length or medium, in particular cinematographic works of fiction, animation and documentaries, which complies with the provisions governing the film industry in force in each of the Parties concerned and is intended to be shown in cinemas;
- b the term “co-producers” shall mean cinematographic production companies or producers established in the Parties to this Convention and bound by a co-production contract;
- c the term “officially co-produced cinematographic work” (hereafter “the film”) shall mean a cinematographic work which meets the conditions laid down in Appendix II, which is an integral part of this Convention;
- d the term “multilateral co-production” shall mean a cinematographic work produced by at least three co-producers as defined in Article 2, paragraph 2, above.

Chapter II – Rules applicable to co-productions**Article 4 – Assimilation to national films**

- 1 Cinematographic works made as multilateral co-productions and falling within the scope of this Convention shall be entitled to the benefits granted to national films by the legislative and regulatory provisions in force in each of the Parties to this Convention participating in the co-production concerned.
- 2 The benefits shall be granted to each co-producer by the Party in which the co-producer is established, under the conditions and limits provided for by the legislative and regulatory provisions in force in that Party and in accordance with the provisions of this Convention.

Article 5 – Conditions for obtaining co-production status

- 1 Any co-production of cinematographic works shall be subject to the approval of the competent authorities of the Parties in which the co-producers are established, after consultation between the competent authorities and in accordance with the procedures laid down in Appendix I. This appendix shall form an integral part of this Convention.
- 2 Applications for co-production status shall be submitted for approval to the competent authorities according to the application procedure laid down in Appendix I. This approval shall be final except in the case of failure to comply with the initial undertakings concerning artistic, financial or technical matters.
- 3 Projects of a blatantly pornographic nature or those that advocate discrimination, hate or violence or openly offend human dignity cannot be accorded co-production status.
- 4 The benefits provided by co-production status shall be granted to co-producers who are deemed to possess adequate technical and financial means, and sufficient professional qualifications.

- 5 Each Contracting State shall designate the competent authorities mentioned in paragraph 2 above by means of a declaration made at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession. This declaration may be modified at any time afterwards.

Article 6 – Proportions of contributions from each co-producer

- 1 In the case of multilateral co-production, the minimum contribution may not be less than 5% and the maximum contribution may not exceed 80% of the total production cost of the cinematographic work. When the minimum contribution is less than 20% or the co-production is financial only, the Party concerned may take steps to reduce or bar access to national production support schemes.
- 2 When this Convention takes the place of a bilateral agreement between two Parties under the provisions of Article 2, paragraph 4, the minimum contribution may not be less than 10% and the largest contribution may not exceed 90% of the total production cost of the cinematographic work. When the minimum contribution is less than 20% or the co-production is financial only, the Party concerned may take steps to reduce or bar access to national production support schemes.

Article 7 – Rights of co-producers to the cinematographic work

- 1 The co-production contract must guarantee to each co-producer joint ownership of the tangible and intangible property rights of the film. The contract shall include the provision that the film master (first completed version) shall be kept in a place mutually agreed by the co-producers, and shall guarantee them free access to it.
- 2 The co-production contract must also guarantee to each co-producer the right to access the material and the film master for use as a medium of duplication.

Article 8 – Technical and artistic participation

- 1 The contribution of each of the co-producers shall include effective technical and artistic participation. In principle, and in accordance with international obligations binding the Parties, the contribution of the co-producers relating to creative, technical and artistic personnel, cast and facilities, must be proportional to their investment.
- 2 Subject to the international obligations binding the Parties and to the demands of the screenplay, the crew involved in filming the work must be made up of nationals of the States which are partners in the co-production, and post-production shall normally be carried out in those States.

Article 9 – Financial co-productions

- 1 Notwithstanding the provisions of Article 8, and subject to the specific conditions and limits laid down in the laws and regulations in force in the Parties, co-productions may be granted co-production status under the provisions of this Convention if they meet the following conditions:
 - a include one or more minority contributions which may be financial only, in accordance with the co-production contract, provided that each national share is neither less than 10% nor more than 25% of the production costs;

- b include a majority co-producer who makes an effective technical and artistic contribution and satisfies the conditions for the cinematographic work to be recognised as a national work in his or her country;
 - c help to promote cultural diversity and intercultural dialogue; and
 - d are embodied in co-production contracts which include provisions for the distribution of receipts.
- 2 Financial co-productions shall only qualify for co-production status once the competent authorities have given their approval in each individual case, in particular taking into account the provisions of Article 10 below.

Article 10 – General balance

- 1 A general balance must be maintained in the cinematographic relations of the Parties, with regard both to the total amount invested and the artistic and technical participation in co-production cinematographic works.
- 2 A Party which, over a reasonable period, observes a deficit in its co-production relations with one or more other Parties may withhold its approval of a subsequent co-production until balanced cinematographic relations with that or those Parties have been restored.

Article 11 – Entry and residence

In accordance with the laws and regulations and international obligations in force, each Party shall facilitate entry and residence, as well as the granting of work permits in its territory, of technical and artistic personnel from other Parties participating in a co-production. Similarly, each Party shall permit the temporary import and re-export of equipment necessary to the production and distribution of cinematographic works falling within the scope of this Convention.

Article 12 – Credits of co-producing countries

- 1 Co-producing countries shall be credited in co-produced cinematographic works.
- 2 The names of these countries shall be clearly mentioned in the credit titles, in all publicity and promotion material and when the cinematographic works are being shown.

Article 13 – Export

When a co-produced cinematographic work is exported to a country where imports of cinematographic works are subject to quotas and one of the co-producing Parties does not have the right of free entry for its cinematographic works to the importing country:

- a the cinematographic work shall normally be added to the quota of the country which has the majority participation;

- b in the case of a cinematographic work which comprises an equal participation from different countries, the cinematographic work shall be added to the quota of the country which has the best opportunities for exporting to the importing country;
- c when the provisions of sub-paragraphs a and b above cannot be applied, the cinematographic work shall be entered in the quota of the Party which provides the director.

Article 14 – Languages

When according co-production status, the competent authority of a Party may demand from the co-producer established therein a final version of the cinematographic work in one of the languages of that Party.

Article 15 – Festivals

Unless the co-producers decide otherwise, co-produced cinematographic works shall be shown at international festivals by the Party where the majority co-producer is established, or, in the case of equal financial participation, by the Party which provides the director.

Chapter III – Final provisions

Article 16 – Effects of the Convention

- 1 This Convention shall replace, as regards its States Parties, the European Convention on Cinematographic Co-production, which was opened for signature on 2 October 1992.
- 2 In relations between a Party to the present Convention and a Party to the 1992 Convention which has not ratified the present Convention, the 1992 Convention shall continue to apply.

Article 17 – Follow-up of the Convention and amendments to Appendices I and II

- 1 The Board of Management of the European Support Fund for the Co-production and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works “Eurimages” shall be responsible for the follow-up of this Convention.
- 2 Any Party to this Convention which is not a member of “Eurimages” may be represented and have one vote in the Board of Management of “Eurimages” when the Board carries out the tasks assigned to it by this Convention.
- 3 In order to promote the effective application of the Convention, the Board of Management of “Eurimages” may:
 - a make proposals to facilitate the exchange between Parties of experience and good practice;
 - b formulate its opinion on any question concerning the application and the implementation of this Convention and make specific recommendations to Parties in this respect.

- 4 In order to update the provisions of Appendices I and II of this Convention to ensure their continuing relevance to common practices in the cinematographic industry, amendments may be proposed by any Party, by the Committee of Ministers or by the Board of Management of the European Support Fund for the Co-production and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works "Eurimages". They shall be communicated by the Secretary General of the Council of Europe to the Parties.
- 5 After having consulted the Parties, the Committee of Ministers may adopt an amendment proposed in accordance with paragraph 4 by the majority provided for in Article 20.d, of the Statute of the Council of Europe. The amendment shall enter into force following the expiry of a period of one year after the date on which it has been forwarded to the Parties. During this period, any Party may notify the Secretary General of any objection to the entry into force of the amendment in its respect.
- 6 If one third of the Parties notifies the Secretary General of the Council of Europe of an objection to the entry into force of the amendment, the amendment shall not enter into force.
- 7 If less than one third of the Parties notifies an objection, the amendment shall enter into force for those Parties which have not notified an objection.
- 8 Once an amendment has entered into force in accordance with paragraphs 5 and 7 of this article and a Party has notified an objection to it, this amendment shall come into force in respect of the Party concerned on the first day of the month following the date on which the Party has notified the Secretary General of the Council of Europe of its acceptance of the amendment. A Party which has made an objection may withdraw it at any time by notifying the Secretary General of the Council of Europe.
- 9 If the Committee of Ministers adopts an amendment, a State or the European Union may not express its consent to be bound by the Convention without accepting at the same time the amendment.

Article 18 – Signature, ratification, acceptance, approval

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe and the other States Parties to the European Cultural Convention which may express their consent to be bound by:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 19 – Entry into force

- 1 The Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which three States, including at least two member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of Article 18.

- 2 In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of signature or of the deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 20 – Accession of non-member States

- 1 After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may, after consultation of the Parties, invite any State not a member of the Council of Europe, as well as the European Union, to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d, of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- 2 In respect of any acceding State or of the European Union, in the event of its accession, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 21 – Territorial clause

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such a declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 22 – Reservations

- 1 Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that Article 2, paragraph 4, does not apply to its bilateral co-production relations with one or more Parties. Moreover, it may reserve the right to fix a maximum participation share different from that laid down in Article 9, paragraph 1.a. No other reservation may be made.
- 2 Any Party which has made a reservation under the preceding paragraph may wholly or partly withdraw it by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect on the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 23 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 24 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, as well as the European Union and any State which has acceded to this Convention or has been invited to do so, of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 19, 20 and 21;
- d any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 22;
- e any declaration made in accordance with Article 5, paragraph 5;
- f any denunciation notified in accordance with Article 23;
- g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Rotterdam, this 30th day of January 2017 in English and French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to each State Party to the European Cultural Convention, and any State invited to accede to this Convention.

Appendix I – Application procedure

In order to benefit from the provisions of this Convention, the co-producers established in the Parties must, in due time before principal photography or principal animation commences, submit an application for provisional co production status and attach the documents listed below. These documents must reach the competent authorities in sufficient number for them to be communicated to the authorities of the other Parties at the latest one month before shooting commences:

- a declaration of the situation of the authors' rights;
- a synopsis of the film;
- a provisional list of the technical and artistic contributions from each of the countries involved;
- a budget and a provisional financing plan;
- a provisional production schedule;
- the co-production contract or a short-form agreement ("deal memo") made between the co-producers. This document must include clauses providing for the distribution of receipts or territories between the co-producers.

Final co-production status is granted on completion of the film and after examination of the following definitive production documents by the national authorities:

- a complete chain of title;
- a final script;
- a definitive list of the technical and artistic contributions from each of the countries involved;
- a final cost report;
- a definitive financing plan;
- the co-production contract made between the co-producers. This contract must include clauses providing for the distribution of receipts or territories between the co-producers.

National authorities can request any other document necessary for the evaluation of the application in accordance with national legislation.

The application and other documents shall be presented, if possible, in the language of the competent authorities to which they are submitted.

The competent national authorities shall send each other the application and attached documentation once they have been received. The competent authority of the Party with the minority financial participation shall not give its approval until the opinion of the Party with the majority financial participation has been received.

Appendix II – Definition of a qualifying cinematographic work

- 1 A cinematographic work of fiction qualifies as an official co-production in the sense of Article 3, sub-paragraph c, if with regard to the elements originating in the States Parties to the Convention, it obtains at least 16 points out of a possible total of 21, according to the list of elements set out below.
- 2 Having regard to the characteristics of the co-production, the competent authorities may, after consulting each other, grant co-production status to a work with a number of points that is less than the normally required 16 points.

Elements originating in States Parties to the Convention	Weighting points
Director	4
Scriptwriter	3
Composer	1
First role	3
Second role	2
Third role	1
Head of Department – cinematography	1
Head of Department – sound	1
Head of Department – picture editing	1
Head of Department – production or costume design	1
Studio or shooting location	1
Visual effects (VFX) or Computer-generated imagery (CGI) location	1
Post-production location	1
	<hr style="width: 20%; margin: 0 auto;"/> 21
<p>N.B. First, second and third roles are determined by number of days worked.</p>	

- 3 A cinematographic animation work qualifies as an official co-production in the sense of Article 3, sub-paragraph c, if it obtains at least 15 points out of a possible total of 23, according to the list of elements set out below.
- 4 Having regard to the characteristics of the co-production, the competent authorities may, after consulting each other, grant co-production status to a work with a number of points that is less than the normally required 15 points.

Elements originating in States Parties to the Convention	Weighting points
Conception	1
Script	2
Character design	2
Music composition	1
Directing	2
Storyboard	2
Chief decorator	1
Computer backgrounds	1
Layout (2D) or layout and camera blocks (3D)	2
75% of expenses for animation in States Parties to the Convention	3
75% of the cleaning, inter-betweening and colouring in States Parties to the Convention (2D) or 75% of the colouring, lighting, rigging, modelling and texturing in States Parties to the Convention (3D)	3
Compositing or camera	1
Editing	1
Sound	1
	23

- 5 A cinematographic documentary work qualifies as an official co-production in the sense of Article 3, sub-paragraph c, if it obtains at least 50% of the total applicable points according to the list of elements set out below.
- 6 Having regard to the characteristics of the co-production, the competent authorities may, after consulting each other, grant co-production status to the work with less than the normally required 50% of the total applicable points.

Elements originating in States Parties to the Convention	Weighting points
Director	4
Scriptwriter	1
Camera	2
Editor	2
Researcher	1
Composer	1
Sound	1
Shooting location	1
Post-production location	2
Visual effects (VFX) or Computer-generated imagery (CGI) location	1
	<hr/> 16

TRADUZIONE NON UFFICIALE



CONSEIL DE L'EUROPE

Serie dei Trattati Europei - n° 220

**Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica
(rivista)**

Rotterdam, 30.1.2017

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea (STE n. 18), firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare una più stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;

considerando che la libertà di creazione e la libertà di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi;

considerando che la promozione della diversità culturale dei differenti Paesi europei è uno degli scopi della Convenzione culturale europea;

vista la convenzione UNESCO sulla Protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre 2005), che riconosce la diversità culturale come una caratteristica distintiva dell'umanità e si impegna a rafforzare la creazione, la produzione, la diffusione, la distribuzione e la fruizione delle espressioni culturali;

considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversità culturale su scala globale, deve essere rafforzata;

consapevoli del fatto che la cinematografia è un importante mezzo di espressione culturale ed artistica, con un ruolo essenziale nel sostenere la libertà di espressione, la diversità e la creatività nonché la cittadinanza democratica;

determinati per lo sviluppo di questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, e in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa, nonché la Raccomandazione CM/n. R (2009) 7 sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversità delle espressioni culturali;

riconoscendo che la Risoluzione n. R (88) 15 che istituisce il Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive "Eurimages", è stata modificata per consentire l'adesione degli Stati non membri;

decisi a raggiungere questi obiettivi grazie ad uno sforzo comune per promuovere la cooperazione e definire regole che si adeguino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche;

considerando che l'adozione di regole comuni tende a diminuire le restrizioni ed a favorire la



cooperazione nell'ambito delle coproduzioni cinematografiche;

considerando l'evoluzione tecnologica, economica e finanziaria dell'industria cinematografica dalla data di apertura alla firma della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (STE n. 147) nel 1992;

ritenendo che questo sviluppo imponga una revisione della Convenzione del 1992 al fine di garantire la pertinenza e l'efficacia di tale quadro normativo per la coproduzione delle opere cinematografiche;

riconoscendo che la presente convenzione è destinata a sostituire la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Scopo della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, conformemente alle disposizioni seguenti.

Articolo 2 – Campo d'applicazione

- 1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti nell'ambito delle coproduzioni multilaterali che hanno origine sul territorio delle Parti contraenti.
- 2 La presente Convenzione si applica:
 - a alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e
 - b alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione, nonché uno o più coproduttori che non risiedono in queste ultime. La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono negli Stati contraenti della Convenzione non può tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione.

In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l'opera risponda alla definizione di opera cinematografica coprodotta ufficialmente come specificato all'articolo 3, sotto-paragrafo c, riportato qui di seguito.

- 3 Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Convenzione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali.

Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione.

- 4 In assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 22.

Articolo 3 – Definizioni



Ai fini della presente Convenzione:

- a il termine "opera cinematografica" designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche;
- b il termine "coproduttori" designa le società di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione;
- c il termine "opera cinematografica coprodotta ufficialmente" (di seguito indicata come "il film") designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell'allegato II, parte integrante della presente Convenzione;
- d il termine "coproduzione multilaterale" designa un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all'articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.

Capitolo II - Norme applicabili alle coproduzioni

Articolo 4 - Assimilazione ai film nazionali

- 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione.
- 2 I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 5 - Modalità d'ammissione al regime di coproduzione

- 1 Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorità competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, dopo la consultazione tra dette autorità e conformemente alle modalità fissate nell'allegato I, che è parte integrante della presente Convenzione.
- 2 Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorità competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell'allegato I. Questa approvazione è irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, economica o tecnica.
- 3 I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla discriminazione, all'odio o alla violenza, oppure quelli che offendono apertamente la dignità umana, non possono essere ammessi al regime di coproduzione.
- 4 I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonché qualifiche professionali sufficienti.
- 5 Ogni Stato contraente indica quali sono le autorità competenti menzionate al paragrafo 2 mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione può essere modificata in qualsiasi momento successivo.



Articolo 6 - Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori

- 1 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al 5% e la partecipazione maggioritaria non può superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.
- 2 Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall'articolo 2 paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non potrà essere inferiore al 10%, mentre la partecipazione maggioritaria non dovrà superare il 90% del costo totale della produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata può applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.

Articolo 7 – Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica

- 1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprietà congiunta dei diritti sulle proprietà tangibili e intangibili del film. Il contratto includerà una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile.
- 2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.

Articolo 8 – Partecipazione tecnica e artistica

- 1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonché in interpreti e in industrie tecniche, deve essere proporzionale al loro investimento.
- 2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuerà in uno di questi Stati.

Articolo 9 – Coproduzioni finanziarie

- 1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformità alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti:
 - a includono una o più partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale abbia una quota non inferiore al 10% e non superiore al 25% dei costi di produzione;
 - b includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far sì che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese;
 - c aiutano a promuovere la diversità culturale e il dialogo interculturale; e
 - d sono oggetto di contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate.
- 2 Il regime di coproduzione sarà accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo



l'autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorità competenti, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10 riportato qui di seguito.

Articolo 10 – Equilibrio generale degli scambi

- 1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti deve essere mantenuto un equilibrio generale per quanto riguarda sia l'ammontare complessivo degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione.
- 2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o più Parti, può subordinare, il suo consenso a una futura coproduzione al ripristino dell'equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.

Articolo 11 – Entrata e soggiorno

Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonché degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l'entrata e il soggiorno, nonché la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.

Articolo 12 – Indicazione dei Paesi coproduttori

- 1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono essere presentate con l'indicazione dei Paesi coproduttori.
- 2 Questa indicazione deve figurare chiaramente nei titoli di testa e di coda, nella pubblicità commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e al momento della loro presentazione.

Articolo 13 – Esportazione

Se un'opera cinematografica realizzata in coproduzione è esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore:

- a l'opera cinematografica è aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione è maggioritaria;
- b nel caso in cui un'opera cinematografica comporti una partecipazione uguale dei differenti Paesi, l'opera cinematografica è attribuita al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di esportazione nel Paese d'importazione;
- c se l'attribuzione non può essere effettuata secondo le disposizioni fissate nei sottoparagrafi a e b di cui sopra, l'opera cinematografica è attribuita al contingente della Parte che fornisce il regista.



Articolo 14 – Lingue

Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorità competente di una Parte può esigere dal coproduttore che risiede in quest'ultima una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.

Articolo 15 – Festival

A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.

Capitolo III – Disposizioni finali**Articolo 16 – Effetti della convenzione**

- 1 La presente convenzione sostituisce, per quanto riguarda gli Stati contraenti, la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, aperta alla firma in data 2 ottobre 1992.
- 2 Nelle relazioni tra una Parte contraente della presente convenzione e una Parte contraente della convenzione del 1992 che non abbia ratificato la presente Convenzione, resta applicabile la Convenzione del 1992.

Articolo 17 – Applicazione della convenzione ed emendamenti agli allegati I e II

- 1 L'applicazione della presente convenzione è affidata al Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la co-produzione e distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages".
- 2 Ogni Parte contraente della presente convenzione che non sia membro di "Eurimages" può essere rappresentata e dispone di un voto nel Consiglio di Gestione di "Eurimages" quando il Consiglio svolge i compiti ad esso assegnati dalla presente convenzione.
- 3 Al fine di promuovere l'efficace applicazione della convenzione, il Consiglio di Gestione di "Eurimages" può:
 - a formulare proposte al fine di facilitare lo scambio tra le parti di esperienze e di buone prassi;
 - b formulare il proprio parere in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione e l'attuazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni specifiche per le Parti in tal senso.
- 4 Nel contesto del continuo aggiornamento delle disposizioni degli allegati I e II della presente convenzione, al fine di garantire la loro costante rilevanza nel quadro delle prassi comuni nell'industria cinematografica, proposte di modifica possono essere presentate da qualsiasi Parte contraente, da parte del Comitato dei Ministri o del Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages". Queste proposte di modifica devono essere comunicate alle Parti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 5 Dopo aver consultato le Parti interessate, il Comitato dei Ministri può adottare una modifica proposta in conformità al paragrafo 4 e con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. La modifica entra in vigore quando è trascorso il periodo di un anno dalla data dalla quale è stata trasmessa la comunicazione alle Parti. Durante questo periodo, ogni Parte contraente può notificare al Segretario generale qualsiasi obiezione all'entrata in vigore della modifica per quanto la riguarda.



- 6 Se un terzo delle Parti contraenti notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore della modifica, la modifica non entrerà in vigore.
- 7 Se meno di un terzo delle parti notifica un'obiezione, la modifica entra in vigore per le Parti che non hanno notificato un'obiezione.
- 8 Una volta che una modifica è entrata in vigore in conformità con i paragrafi 5 e 7 del presente articolo e una Parte contraente abbia notificato un'obiezione a esso, la modifica entra in vigore nei confronti della Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data nella quale la Parte contraente ha notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa la propria accettazione della modifica. Una Parte che ha formulato una obiezione può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 9 Se il Comitato dei Ministri adotta una modifica, uno Stato o l'Unione europea non può esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla convenzione senza accettare allo stesso tempo la modifica.

Articolo 18 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione

- 1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea che possono acconsentire ad essere vincolati mediante:
 - a la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
 - b la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
- 2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19 – Entrata in vigore

- 1 La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, tra cui almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 18.
- 2 Per ogni Stato firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 20 – Adesione degli Stati non membri

- 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti contraenti, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, nonché l'Unione europea, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato dei Ministri.
- 2 Per ciascuno Stato aderente o per l'Unione europea, in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.



Articolo 21 – Clausola territoriale

- 1 Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori a cui applicare la presente Convenzione.
- 2 Ogni Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
- 3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 22 – Riserve

- 1 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che l'articolo 2 paragrafo 4 non sia applicato nelle sue relazioni bilaterali di coproduzione con una o più Parti. Inoltre, ogni Stato può riservarsi il diritto di fissare una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9 paragrafo 1.a. Non è ammessa altra riserva.
- 2 Ciascuna Parte che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente può ritirarla completamente o in parte, indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 23 – Denuncia

- 1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 2 La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 24 – Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa nonché all'Unione europea e a ciascuno Stato che ha aderito alla presente Convenzione o che è stato invitato a farlo:

- a ogni firma;
- b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 19, 20 e 21;
- d ogni riserva e ritiro della riserva eseguiti conformemente all'articolo 22;



- e ogni dichiarazione eseguita conformemente all'articolo 5 paragrafo 5;
- f ogni denuncia notificata conformemente all'articolo 23;
- g ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Rotterdam, il 30 gennaio 2017, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati menzionati nell'articolo 18 paragrafo 1 nonché ad ogni Stato e alla Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Allegato I – Procedura di presentazione delle domande

Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono, a tempo debito prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione principale, presentare una domanda d'ammissione al regime della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti devono pervenire alle autorità competenti in numero sufficiente per potere essere trasmessi alle autorità delle altre Parti contraenti al più tardi un mese prima dell'inizio delle riprese:

- una dichiarazione dello stato dei diritti d'autore;
- una sinossi del film;
- una lista provvisoria degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati;
- un preventivo e un piano di finanziamento provvisorio;
- uno piano di lavorazione provvisorio;
- il contratto di coproduzione o un accordo breve ("deal memo") stipulato tra i coproduttori. Questo documento deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.

Lo stato di coproduzione finale è concesso al completamento del film e dopo l'esame dei seguenti documenti di produzione definitivi da parte delle autorità nazionali:

- una catena dei diritti completa;
- una sceneggiatura definitiva;
- una lista definitiva degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati;
- un rapporto definitivo sui costi;
- un piano di finanziamento definitivo;
- il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori. Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.

Le autorità nazionali possono richiedere qualsiasi altro documento necessario per la valutazione della domanda in conformità con la legislazione nazionale.

La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorità competenti alle quali devono essere sottoposte.



Le autorità nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l'opinione di quelle della Parte la cui partecipazione è maggioritaria.

Allegato II - Definizione di un'opera cinematografica qualificata

- 1 Un'opera cinematografica di finzione si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se, in relazione agli elementi originati dagli Stati aderenti alla Convenzione, essa ottiene almeno 16 punti su un possibile totale di 21, in base ai criteri riportati nell'elenco seguente.
- 2 Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti possono, dopo una reciproca consultazione, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di punti inferiore a quello normalmente richiesto di 16 punti.

Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione	Punti di valutazione
Regista	4
Sceneggiatore	3
Compositore	1
Primo ruolo	3
Secondo ruolo	2
Terzo ruolo	1
Capo reparto - fotografia	1
Capo reparto - suono	1
Capo reparto - montaggio	1
Capo reparto - scene o costumi	1
Studio o luogo delle riprese	1
Luogo di elaborazione degli effetti visivi (VFX) o delle immagini generate al computer (CGI)	1
Luogo della postproduzione	1
	21
<p>N.B. I primi, secondi e terzi ruoli sono determinati in base alle giornate di ripresa.</p>	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Un'opera cinematografica di animazione si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se ottiene almeno 15 punti su un possibile totale di 23 in base ai criteri riportati nell'elenco seguente.
4. Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorità competenti possono, dopo una reciproca consultazione, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di punti inferiore a quello normalmente richiesto di 15 punti.

Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione	Punti di valutazione
Ideazione	1
Sceneggiatura	2
Ideazione dei personaggi	2
Composizione musicale	1
Regia	2
Storyboard	2
Scenografo	1
Sfondi computerizzati	1
Composizione scenografica ("layout") (2D) o composizione scenografica e previsualizzazione ("camera blocks") (3D)	2
75% delle spese per l'animazione sostenute negli Stati contraenti della Convenzione	3
75% delle operazioni di pulizia, di intercalazione e di colorazione eseguite negli Stati contraenti della convenzione (2D) <i>oppure</i> 75% delle operazioni di colorazione, di illuminazione, di articolazione ("rigging"), di modellazione e di texturing eseguite negli Stati contraenti della convenzione (3D)	3
Compositing o riprese	1
Montaggio	1
Sonoro	1
	23



- 5 Un'opera cinematografica sotto forma di documentario si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se ottiene almeno il 50% del totale dei punti possibili in base ai criteri riportati nell'elenco seguente.
- 6 Tenuto conto delle esigenze della coproduzione, le autorità competenti possono, dopo essersi messe d'accordo tra loro, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di punti inferiore del 50% al totale normalmente richiesto.

Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione	Punti di valutazione
Regista	4
Sceneggiatore	1
Operatore di ripresa	2
Montatore	2
Ricercatore	1
Compositore	1
Sonoro	1
Luogo delle riprese	1
Luogo della postproduzione	2
Sede di elaborazione degli effetti visivi (VFX) o delle immagini generate al computer (CGI)	1
	16

